



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7163/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/202/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 434 del 04/10/2018, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Ditta Bioroman s.pa. con sede legale in Via Giuseppe La Farina n. 3 nel Comune di Palermo e sede dell'attività di produzione mangimi in Contrada Canne Masche s.n.c. in catasto al Fg. 29 part. 1835 nel Comune di Termini Imerese (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 09/12/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario istruttore: Dott. Claudio Marino). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 04/10/2018, questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta Bioroman s.p.a. con sede legale in Via Maio Oneto n. 7 nel Comune di Palermo e sede dell'attività di produzione mangimi in Contrada Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il SUAP del Comune di Termini Imerese (d'ora in poi denominato "SUAP") ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale protocollo n. 29 del 23/10/2018;
- il Sig. Denis Berti, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Bioroman s.p.a., ha presentato al SUAP con protocollo n. 1748 del 15/03/2024 la richiesta e la documentazione finalizzata alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per l'attività di produzione mangimi in Contrada Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese (PA);
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 66084 del 26/08/2024 e la documentazione è stata completata con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 98226 del 03/12/2024;
- le modifiche consistono nella variazione dei tracciati interni di alcuni camini, nell'eliminazione del camino S2 con convogliamento delle relative emissioni al camino S1 e nella variazione della posizione in pianta dei camini S1-T9-T10-T11; tali modifiche interessano il titolo abilitativo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, senza alcuna modifica relativa ai titoli abilitativi dello scarico dei reflui né dell'impatto acustico;
- con nota prot. 85502 del 29/08/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 67339 del 30/08/2024, il SUAP ha trasmesso la nota di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, N.O. o altri atti d'assenso necessari per la definizione del procedimento;
- con nota prot. 75025 del 24/10/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 85549 del 24/10/2024, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1 ha espresso il parere favorevole sulle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. 107410 del 28/10/2024, il SUAP ha trasmesso il parere favorevole del Comune di Termini Imerese – Servizio Ambientale e verde pubblico prot. 51539 del 28/10/2024 espresso ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16/12/2015;

- con nota prot. n. 110252 del 04/11/2024, atteso che sono stati acquisiti favorevolmente tutti i pareri necessari, il SUAP ha trasmesso ai soggetti partecipanti il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi;

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- con nota prot. 96840 del 28/11/2024 questa Direzione, avendo verificato presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. l'esistenza di un atto di fusione per incorporazione della Ditta Bioroman s.p.a. nella Ditta Berti Group s.p.a., ha chiesto alle Ditte interessate di chiarire se l'A.U.A. dovesse essere adottata nei confronti della Ditta richiedente Bioroman s.p.a. o della Ditta incorporante Berti Group s.p.a.
- con nota PEC del 29/11/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 98226 del 03/12/2024 il sig. Denis Berti, n.q. di legale rappresentante della Ditta Bioroman s.p.a., ha precisato che *“la fusione, ad oggi, non ha efficacia e la società Bioroman s.p.a. C.F. 04762170829 non può ritenersi estinta, per cui l'A.U.A. dovrà essere adottata nei confronti della Ditta richiedente - Bioroman s.p.a.”*;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. n. 434 del 04/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa Bioroman s.p.a. per l'attività di produzione mangimi in Contrada Canne Masche s.n.c. in catasto al Fg. 29 part. 1835 nel Comune di Termini Imerese (PA), **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Autorizzazione allo scarico:

- lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici e dalle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali dell'attività sopra descritta avverrà al suolo tramite n. 2 distinte

condotte di sub-irrigazione dedicate, in conformita' alla planimetria allegata alla presente e agli elaborati tecnici prodotti;

- lo scarico al suolo delle acque di prima pioggia dei piazzali, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione e successiva dispersione al suolo tramite condotta di sub-irrigazione dedicata, deve rispettare i limiti della tabella 4 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
- i reflui civili, da scaricare al suolo a mezzo condotta di sub-irrigazione dedicata, previa chiarificazione in fossa tipo Imhoff, devono rispettare i limiti della tabella 8 della L.R. n° 27/86 all'ingresso nel sistema di chiarificazione;
- i presidi depurativi devono essere realizzati e gestiti in conformita' alle prescrizioni della delibera CITAI del 04/02/1977 e della circolare A.R.T.A. n° 14854 del 10/04/1987;
- i pozzetti di campionamento devono essere ispezionabili e mantenuti in efficienza;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformita' agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformita' agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attivita' in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- le emissioni in atmosfera derivano dallo stabilimento di produzione mangimi, come da planimetria allegata alla presente, sito in Contrada Canne Masche s.n.c. in catasto al Fg. 29 part. 1835 nel Comune di Termini Imerese;

Emissioni convogliate:

Punti di emissione	Provenienza	Impianti di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	V.L.E. (mg/Nm ³)	Frequenza autocontrollo
S1 * (h=10 m)	Fossa di carico	Filtro a tessuto	48.000	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
F0 (h=13 m)	Pulizia cereale	Filtro a tessuto	10.000	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
F1 (h=13 m)	Pulizia cereale	Filtro a tessuto	1.080	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
F2 (h=13 m)	Pulizia cereale	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale

F3 (h=6 m)	Fioccati essiccazione	ciclone	15.000	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
F4 (h=6 m)	Fioccati raffreddamento	ciclone	15.000	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
F5 (h=13 m)	Fioccati trasferimento sili	Filtro a tessuto	6.840	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
F6 (h=6 m)	Scarico vapore	nessuno	1.000	-----	-----	semestrale
F25 (h=4 m)	Generatore di vapore	nessuno	35	polveri	< 50	semestrale
				NOx	< 500	
				SOx	< 1.700	
F26 (h=4 m)	Generatore di vapore	nessuno	900	polveri	< 50	semestrale
				NOx	< 500	
				SOx	< 1.700	
F27 (h=4 m)	Generatore di vapore	nessuno	900	polveri	< 50	semestrale
				NOx	< 500	
				SOx	< 1.700	
F28 (h=4 m)	Gruppo elettrogeno	nessuno	N.D.	-----	-----	-----
T1 (h=40 m)	Mulino	Filtro a tessuto	6.840	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T2 (h=40 m)	Pulitura macinato	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T3 (h=40 m)	Trasporto pellettato	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
T4 (h=40 m)	Pulitura pre- macinazione	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
T5 (h=40 m)	Pulitura macinato	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
T6 (h=40 m)	Pulitura in ingresso	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
T7 (h=40 m)	Mulino	Filtro a tessuto	10.800	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T8 (h=40 m)	Cubettatrice raffreddamento	ciclone	21.600	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T9 (h=40 m)	Cubettatrice raffreddamento	ciclone	21.600	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale

T10 (h=40 m)	Vagliatura spezzati	ciclone	10.800	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T11 (h=40 m)	Classificazione spezzati	ciclone	18.000	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
T12 (h=40 m)	Linea integratori	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
T13 (h=40 m)	Linea integratori	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
R1 (h=35 m)	Pulitura per lavorazione	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
R2 (h=35 m)	Aspirazione generale	Filtro a tessuto	1.080	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
R3 (h=35 m)	Trasferimento pneumatico spezzati	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
R4 (h=35 m)	Pulitura per lavorazione	Filtro a tessuto	4.248	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
R5 (h=35 m)	Carico pneumatico	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	semestrale
G1 (h=8 m)	Tramoggia integratori	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale
G2 (h=8 m)	insacco	Filtro a tessuto	2.160	polveri	< 40 soglia di rilevanza 0,1 Kg/h	annuale

(*) Aggiornamenti alla Tabella V.L.E.: P.E. S1 con portata aggiornata di 48.000 Nm³/h ed abolizione del P.E. S2

Prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia, al Comune di Termini Imerese ed al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio) del punto di emissione S1, oggetto di modifica, nonché del punto di emissione F0, già precedentemente autorizzato ma per il quale ancora non risulta comunicata la data di messa in esercizio e la data di messa a regime. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione S1 e del punto di emissione F0. Il Gestore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia, al Comune di Termini Imerese ed al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate nel punto di emissione S1 e del punto di emissione F0;
2. I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio,

arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

3. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle “Migliori Tecniche Disponibili” ed in conformità alla normativa vigente;
4. **I punti di emissione F25-F26-F27 relativi agli impianti termici, a partire dal 01/01/2030, dovranno essere adeguati ai nuovi limiti di emissione fissati dalla Parte III dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; ai fini dell’adeguamento, la Ditta dovrà presentare una domanda autorizzativa entro il 01/01/2028;**
5. Il Gestore è tenuto ad effettuare l’autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
6. Per la verifica di conformità ai valori limiti di emissione la concentrazione deve essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi rappresentativi del periodo di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
7. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente;
8. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
9. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse anche a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e convogliate e sull'attività di manutenzione degli impianti di abbattimento al fine del mantenimento della loro efficacia ed efficienza;
10. Per contenere le potenziali emissioni diffuse connesse alle fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, stoccaggio dei materiali polverulenti utilizzati nello stabilimento il Gestore è tenuto ad adottare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali previsti nelle parti I dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
11. Le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili devono essere convogliate e trattate sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili ed emesse in atmosfera mediante idonei punti di emissioni;
12. Devono essere utilizzate le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione di materie prime e prodotti nell’ambiente;
13. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;

14. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;
16. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
17. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
18. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore. In caso di modifica della attività o degli impianti il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;
19. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
20. In caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
21. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione costante dei sistemi di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza;
22. L'attività rimane comunque soggetta al rispetto delle eventuali prescrizioni e condizioni che dovessero essere impartite dal competente Assessorato Regionale;
23. **L'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>**

24. Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.;
3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, la Determinazione Dirigenziale n. 434 del 04/10/2018 - Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta "BIOROMAN s.p.a." con sede legale in Via Maio Oneto n° 7 nel Comune di Palermo e sede dell'attività di "Produzione di mangimi" in Contrada Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese (PA).
4. dare atto che:
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 23/10/2018, data del rilascio da parte del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 04/10/2018;**
 - il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
 - l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
 - **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n. 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
5. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al

controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;

6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'